-24 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

80MMARIO. Omaggio — Deliberazione per la surrogazione di un membro della Commissione di finanze — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento del servizio consolare — Nuvva redazione dell'articolo 30 proposta dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero — Approvazione di quest'articolo redatto dall'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Sclopis, Mameli relatore, Cibrario e del ministro di grazia e giustizia sull'articolo 137 — Approvazione dell'articolo 137 — Emendamento all'articolo 138 proposto dall'ufficio centrale — Appunti del senatore Pinelli, combattuti dal relatore Mameli — Approvazione dell'articolo 138, emendato dall'ufficio centrale, e degli articoli 139 al 142 — Articolo addizionale proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero — Approvazione di quest'articolo addizionale, divenuto il 143, e degli articoli 144 al 159 colle modificazioni fattevi dall'ufficio centrale — Aggiunta all'articolo 160 proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni a proposizioni del senatore Mameli, relatore — Risposta e modificazione al riguardo propostu dal ministro degli affari esteri — Approvazione dell'articolo 160 colla proposta del ministro degli affari esteri, delle annesse tabelle, non che dell'intero progetto di legge — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione di tre progetti di legge relativi agli spogli generali del Monte di riscatto di Sardegna per gli esercisi 1850-51-52.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, il presidente del Consiglio dei ministri, ed il ministro Paleocapa.)

cumamio, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di sabato, il quale è approvato.

atyı diverbi.

PRESEDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dall'aignor intendente generale della divisione di Nuoro di alcuni esemplari stampati degli atti di quel Consiglio divisionale.

Il senatore Di Pollone mi diresse una lettera, colla quale, per motivi di salute, chiede un congedo di venti giorni.

Mi avverte pure nella stessa di vedere, se, per mantenere a numero le Commissioni delle petizioni e di finanze, non fosse il caso di proporre la sua surrogazione nelle medesime.

Metto ai voti il congedo di 20 giorni domandato dal senatore Di Pollone.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Quindi interpellerò il Senato se intende che il medesimo, essendo membro della Commissione di finanze, debba surrogarsi.

Una voce. La surrogazione si faccia dal presidente.

PRENIDENTE. Chi è di questo avviso voglia alzarsi. (È approvato.)

Allora il presidente, per adempiere a questo mandato, nomina il senatore Cibrario, il quale ha già fatto parte di altre Commissioni di finanze.

In quanto alla Commissione delle petizioni non pare, che al punto in cui si trova la Sessione, sia il caso di aggiungere un membro a quelli che rimangono, tanto più che coloro i quali ne fanno parte sono diligentissimi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE BELATIVO AL RIORDINAMENTO DEL SER-VIZIO CONSOLARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per il riordinamento del servizio consolare.

Il Senato ricorderà che nella seduta precedente era stato rimandato all'ufficio centrale l'articolo 30, perchè concordasse una redazione, la quale soddisfacesse alle varie osservazioni in quella circostanza fatte.

Io credo che l'ufficio centrale avrà in pronto questa nuova redazione, e conseguentemente accordo la parola al relatore.

MAMELE, relatore. Essendo già d'accordo nel concetto dell'articolo 30, egli era pure agovole il metterci anche d'accordo nel dettato; quindi, dopo vicendevoli comuni-

BENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857-58

cazioni, abbiamo potuto finalmente redigere l'articolo 80 nei seguenti termini:

- e Art. 30. I consoli esercitano fra nazionali le funzioni di notai, uniformandosi al Codice civile e al Codice di commercio per le disposizioni nei medesimi contenute, salve le eccezioni di cui infra.
- Negli atti che ricevono, esprimono in lettere e senza abbreviature l'anno, mese, giorno e luogo, come anche le somme calcuti nella obbligazione, liberazione o disposizione qualunque; e gli atti stessi, previa lettura, ed ove d'uopo spiegazione fattane alle parti, sono da queste e dai testimoni, nel numero stabilito dalle leggi, sottoscritti o sottosegnati, e muniti infine della firma del console.
- « Le copie degli atti devono essere scritte nella stessa forma degli originali.
- « Un regolamento prescriverà le altre cautele che dovranno i consoli osservare nelle loro funzioni notarili, e le norme per la tenuta e conservazione delle minute.
- « I consoli possono anche ricevere gli atti in cui le parti o una di esse siano estere, purchè si tratti di affari vertenti o di beni situati nei regi Stati, ed in questi debbano gli atti ste-si avere la loro esecuzione.
- « Nulla è innovato al prescritto degli articoli 1426, 1427 e dell'ultimo alinea dell'articolo 2254 del Codice civila

Vengo ora a rendere ragione delle disposizioni varie che si racchiudono nell'articolo.

Nella prima parte ci siamo riportati al Codice civile ed al Codice di commercio, non tanto per ciò che spotta alla forma degli atti pubblici in generale quanto alla sostunza, giacche ne l'uno ne l'altro Codice, e molto meno il commerciale, prescrive la forma degli atti pubblici in generale: il Codice civile prescrive solo le forme delle varie specie di testamenti; ma in quanto agli strumenti pubblici destinati a fare fede dei contratti, delle obbligazioni e delle liberazioni, l'articolo 1211 annunzia che l'atto pubblico è quello che è ricevuto da un notaio, o da altro pubblico uffiziale a ciò autorizzato, senza indicarne per altro le forme. L'oggetto che l'ufficio ha avuto principalmente in vista nel riferirsi al Codice civile ed a quello di commercio, si è per indicare, che da quei fonti debbono desumerai le condizioni richieste per la capacità delle persone, le quali possono talvolta essere figli di famiglia, minori, interdetti, donne maritate e simili, come pure tutto ciò che concerne la natura dei contratti, che è definita in sfera più larga nel Codice civile, ed in parte ancora nel Codice di commercio, ove sono specialmente contemplate le varie specie di società commerciali, i contratti di noleggio ed altri di simile natura, ed i patti che debbono aversi come contrari all'assenza dei vari contratti, all'ordine pubblico ed alla morale.

Nella prima parte dell'articolo abbiamo pure accennato le forme più sostanziali dell'atto, che costituiscono il rogito propriamente detto, materia questa che non poteva rimettersi al regolamento.

Invece nella seconda parte dell'articolo si lasciano al

regolamento le altre cautele che il Governo stimasse di prescrivere per l'esercizio delle funzioni notarili, e per la tenuta e conservazione delle minute. Ed a questo proposito, mentre ci riferiamo ad alcuni articoli dell'editto del 1816, col quale venne esteso al ducato di Genova il regolamento già in vigore nel Piemonte per il notariato, concernenti il numero e qualità dei testimoni, la conoscenza che il notaio deve avere delle parti, ed il giuramento, confidiamo pure pienamente nella saviezza del Governo per non dubitare che siffatte disposizioni ed altre di simile natura saranno nel regolamento riprodotte colle modificazioni che hanno subito in virtù di leggi posteriori, ed in quella forma più semplice che meglio si addice alle condizioni eccezionali dei consoli.

La terza parte dell'articolo è riferibile agli atti nei quali ambe le parti od una di esse siano straniere, e alle condizioni richieste affinchè il console sia competente per riceverli. Essa riassume in poche parole il concetto, che il console deve astenersi dall'interporre il suo ufficio se non si tratti di affari pendenti nello Stato, o che nel medesimo debbano avere la loro esecuzione, poichè in caso diverso la competenza del console non ha fondamento nè sulle persone nò sulla cosa, ed in altri termini, egli non sarebbe competente nè ratione rei nò ratione personae, giusta i più ovvii principii che informano il nostro Codice civile.

L'ultima parte dell'articolo non è che dichiarativa, cioè che nulla è innovato al prescritto degli articoli 1426, 1427 e 2254 ultimo alinea del Codice civile, i quali riguardano l'insinuaziono degli atti ricevuti all'estero, e le inscrizioni dei privilegi e delle ipoteche da quegli atti dipendenti.

É d'uopo che si rimuova ogni dubbiezza che nel silenzio della presente legge potesse sorgere. Del resto è ben ovvio che non sarebbe il caso d'innovare per effetto e conseguenza di questa legge, poichè in virtù di altre leggi che sono attualmente in vigore e del Codice civile, i consoli esercitano già le funzioni notarili, che ora si vogliono confermare con più chiare e positive norme.

Taluno mi esprime il desiderio, che nella prima parte dell'articolo che cade in discussione aggiunga alla parola somma anche quella oggetti. Duolmi però di non potere secondarlo, poichè lo scopo della disposizione si è quello, che le somme vengono espresse in lettere, e senza abbreviature, non in cifre; questo però non può applicarsi agli altri oggetti su cui cada la disposizione, l'obbligazione o la liberazione, perchè gli oggetti si scrivono nell'atto, non però si esprimono con abbachi nè con segni equivoci.

DE FORENTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha dichiarato che il nuovo testo dell'articolo 30 è stato redatto di concerto col Ministero, io non ho che a confermare quella dichiarazione.

Aggiungerò che nel regolamento a cui si accenna in quest'articolo, indubitatamente il Ministero richiamerà

le principali disposizioni del regolamento del 1770 e di quello del 1816, e segnutamente quelle che ricordava testè l'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

PREMIDENTE. Darò nuova lettura dell'articolo che è il 30 del progetto. (Vedi sopra)

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

Vengono ora in discussione gli articoli dello stesso progetto, dal punto in cui il Senato aveva soprasseduto nell'ultima tornata, cioè gli articoli 137 e successivi.

« Sezione 4ª Della giurisdizione volontaria. — Art. 187. I Consolati, oltre le attribuzioni lore avanti conferite, possono anche nell'interesse dei nazionali procedere a quegli altri atti appartenenti alla volontaria giurisdizione che siano dalle leggi autorizzati; pei medesimi atti i consoli sono investiti di tutte quelle facoltà che veugono assegnate ai giudici di mandamento ed ai presidenti di tribunale, e i tribunali consolari avranno quelle accordate ai tribunali provinciali o di commercio. »

**ELOPEN. Qui occorse un errore di stampa, invece di i Consolati, conviene dire i consoli.

MANELE, relatore. Si può dire i consoli ed i tribunali consolari.

cennante. lo credo che si debba dire i consoli e non i consoli ed i tribunali consoluri, perchè la prima parte di quest'articolo riflette unicamente le persone dei consoli i quali esercitano le attribuzioni dei giudici di mandamento, e dei presidenti dei tribunali, laddove nell'ultima parte si parla dei tribunali consolari ai quali sono demandate le attribuzioni che nello Stato esercitano i tribunali provinciali.

mente io credo che si debba dire consoli perchè le attribuzioni che si vogliono dare qui, sono proprie dei consoli e non dei tribunali consolari.

PREMIDENTE. Allora in qualunque modo si voglia considerare la cosa o come un errore di stampa o come cambiamento, si dirà nell'articolo i consoli oltre alle attribusioni, ecc. (Vedi sopra)

Metto ai voti l'articolo 137 nel senso teste aspresso. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

- Art. 138. L'esercizio della giurisdizione di cui all'articolo precedente è subordinato però ai trattati ed agli usi. Tuttavia ai avrauno sempre per validi nello Stato quegli atti di tutela, di amministrazione e conservatorii, cui i consoli, in prevenzione alle autorità del paese ed in difetto di provvedimenti per parte delle medesime, avessero proceduto, nell'interesse di minori o d'altre persone privilegiate, d'urgenza o sull'istanza delle parti.
- « Nel concorso di simili provvedimenti per parte dell'autorità locale, nel giorno medesimo, si darà tuttavia la preferenza a quegli dei consoli per gli effetti cui sieno destinati a conseguire nello Stato. »

Qui l'ufficio centrale ha proposto di scrivere altrimenti l'articolo. Egli direbbe:

- Art. 138. In mancanza di trattati e di usi si avranno per validi nello Stato gli atti di tutela, di amministrazione o conservatorii, cui i consoli in prevenzione delle autorità del pacse, ed in difetto di provvedimenti per parte delle medesime, avessero proceduto nell'interesse di minori, o di altre persone privilegiate.
- « Lo stesso avrà luogo per altre persone nei casi di urgenza, o sull'istanza delle parti. »

Rimane qual era primitivamente l'alinea che segue.

CIRRARIO. A me pare che la prima parte dell'articolo 138, che è relativa ai trattati ed agli usi, ai quali
deve essere subordinato l'esercizio della giurisdizione
consolare, debba aggiungersi in fine dell'articolo procedente, col mezzo delle parole « purchè non ostino i
trattati e gli usi » ovvero « in quanto siano conformi
coi trattati e cogli usi. »

MAMELI, relatore. Riguardo alle parole che formano la prima parte dell'articolo 138, è per me in lifferente che il concetto delle medesime si aggiunga alla fiue dell'articolo precedente, con dire « purchè non ostino i trattati e gli usi: » oppure si mantengano come nel progetto, cosicchè costituiscano la prima parte dello stesso articolo 138, alla quale verrebbe soggiunto come alinea l'articolo che l'ufficio intende surrogare a quello del progetto.

Ma se debbo dire schiettamente ciò che io ne penso, il mio avviso sarebbe, che la prima parte dell'articolo 198 del progetto venisse soppressà come inutile, giacchè nell'articolo 42 che abbraccia tutte le specie di giurisdizione, cioè contenziosa e volontaria, civile e penale, si enuncia nei termini più espliciti lo atesso principio.

Del resto se si vuole ripetere, com'è stato ripetato in tutte le sezioni, è meglio esprimerne il concetto nella prima parte dell'articolo 138, anche per non tornare sull'articolo precedente, che è stato già adottato.

PREMEDENTE. Darò nuova lettura dell'articolo, perchè potrebbe avere ingenerato qualche confusione.

Così rimarrebbe l'articolo 138:

- « L'esercizio della giurisdizione di cui all'articolo precedente è subordinato però ai trattati ed agli usi.
- e In mancanza di trattati e di usi si avranno per validi nello Stato gli atti di tutela, di amministrazione o conservatorii, cui i consoli in prevenzione delle autorità del paese, ed in difetto di provvedimenti per parte delle medesime, avessero proceduto nell'interesse di minori, o di altre persone privilegiate.
- « Lo stesso avrà luogo per altre persone nei casi d'urgenza, o sull'istanza delle parti.
- « Nel concorso di simili provvedimenti per parte dell'autorità locale, nel giorno medesimo, si darà tuttavia la preferenza a quelli dei consoli per gli effetti cui sieno destinati a conseguire nello Stato. »

Che la variante che si propone non ha il medesimo senso dell'articolo del Ministero; se si sta alla dichiarazione dell'articolo « tuttavia si avranno per validi » sembra che si indichi, che quantunque i trattati e gli usi non

BENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1857-58

autorizzassero il console a provvedere, tuttavia quando ai tratti di atti conservatorii si debbano sempre avere per validi.

Mi pare che invece la variante che si sarebbe proposta e in mancanza di trattati, ecc., » non possa più presenture lo stesso sonso e forse darebbe luogo a certi dubbi lasciando l'articolo ministeriale come si trova, sembrami che nell'interesse dell'urgenza si venga chiaro a dire che non si debba acrupoleggiare nel vedere se un uso autorizzerà o no tali atti.

Io voterò per conseguenza l'articolo del Ministero come si trova.

MAMELE, relatore. La differenza essenziale fra il testo dell'articolo 138 e l'articolo che l'ufficio centrale intende sostituire, notata dal senatore Pinelli, esiste realmente, ed il Ministero ha consentito questo emendamento che la disposizione necessariamente richiede.

Giusta il testo del progetto il console potrebbe interporre il suo ufficio come giudice a fronte delle autorità locali, ancorchè vi ostassero positivi trattati ed usi. Questo non è ammessibile senza distruggere tutta l'economia della legge, che è fondata sul rispetto inviolabile ai trattati ed agli usi; e sarebbe veramente strano che, ciò non ostante, volesse il console contrapporre il suo ufficio.

L'ufficio centrale quindi ha dovuto limitare la disposizione al solo caso in cui non constasse di positivi trattati ed usi, potendo allora il console dure i necessari provvedimenti nell'interesse di minori od altre persone privilegiate, o per affari d'urgenza, o di consenso degli interessati, se l'autorità locale non avesse prima provveduto; ed ove ancora intervenisso con posteriori provvedimenti, pel solo effetto che le provvidenze date dal console debbono produrre nello Stato non resta, con questa limitazione, menomamente lesa la sovranità territoriale.

Prima che si passi alla votazione di questo articolo faccio avvertito il signor presidente che è occorso un puro errore di stampa apponendo la particella congiuntiva in vece della disgiuntiva, perchè due sono i casi nei quali il console può interporre la sua giurisdizione, cioè, se non vi sia provvedimento alcuno dell'autorità locale, ovvero se il console abbia provveduto.

PENELLE. Le spiegazioni che ho provocato mettono sicuramente in maggior luce quanto mi pareva dare luogo a dubbi; il mio desiderio era che venisse chiarita la cosa, e non si lasciassero diversità essenziali.

PRESIDENTE. La spiegazione era già data nella relazione.

Metto ora ai voti l'articolo 138, coll'avvertenza testè fatta dal relatore Mameli riguardo alla particella diagiuntiva invece della congiuntiva.

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato.)

- Art. 139. Sono però riservate ai tribunali sedenti nello Stato:
 - < 1º Le adozioni;
 - « 2º Le omologazioni, approvazioni od autorizzazioni

di quelle deliberazioni, di quei contratti od atti qualunque che risguardano beni esistenti nello Stato o diritti roali guarentiti sopra essi. Potranno tuttavia in questi casi i consoli o tribunali consolari ricevere l'atto che si deve omologare, approvare od autorizzare, procedere alle esplorazioni ed a tutti gli altri atti preliminari od incumbenti preparatorii indicati, richiesti o loro altrimenti delegati. »

(È approvato.)

- Art. 140. Il tutore nominato e dimorante all'estero provvede anche agl'interessi del minore nello Stato.
- « L'ufficio però del medesimo cessa dal giorno della revoca significata, qualora il minore ritornato nello Stato venga sottoposto a nuova tutela senza espressa conferma della prima.
- « Cesserà inoltre, quanto ai beni del minore nello Stato, ogniqualvolta abbia qui il consiglio di famiglia eletto un altro tutore. »

(È approvato.)

Art. 141. L'accettazione della tutela è obbligatoria ai nazionali pel tempo della loro residenza nel distretto del Consolato, salvi i motivi di scusa stabiliti dal Codice civile. »

(È approvato.)

Art. 142. In mancanza di nazionali possono essere tutori, protutori, e far parte di un consiglio di famiglia anche gli esteri. »

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 143 proposto in aggiunta dall'ufficio centrale così concepito:

- Ove risieda nel circondario del Consolato un nazionale, il quale si trovi in condizione di potere essere sottoposto ad interdizione, od alla deputazione di un consulente giudiziario, il tribunale consolare provvede socondo le norme stabilite nel lib. 1, tit. 10, cap. 2 del Codice civile salve le modificazioni seguenti:
- « Nei casi previsti dagli articoli 371 e 872 spetta al console di promuovere d'ufficio l'interdizione.
- « La sentenza con cui è ordinata l'interdizione, o la nomina di un consulente è notificata alla parte ed affissa per un mese alla porta del Consolato.
- c Un estratto di essa è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per l'effetto di cui nel secondo alinea dell'articolo 383 del Codice civile.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero accetta questa aggiunta.

PRESIDENTE. La metto dunque ai voti.

Chi l'approva sorga.

(E approvata.)

- « Art. 144. La vendita di beni spettanti a persone privilegiate ed esistenti all'estoro si farà nei modi e colle formalità possibili nel paese in cui deve avere luogo.
- I tribunali consolari possono pure in conseguenza dispensaro, secondo le circostanze, dalla formalità degli incanti, ristrettivamente ai beni suddetti. »

(E approvato.)

Art. 145. Il ricorso contro le provvidenze dei con-

soli e dei tribunali consolari per gli atti contemplati inquesto capo e l'appello dalle medesime, quando sono ammessibili a tenore delle relative disposizioni del Codice civile, sono portati avanti la Corte di Genova. Se ne farà la dichiarazione e la notificazione nei termini e modi prescritti dall'articolo 83 della presente legge.

Le provvidenze che fanno soggetto dei richiami sono ciò nullameno esecutorie, oltre i casi previsti dalle leggi, ogniqualvolta il console o il tribunale consolare stimino di prescriverne la provvisoria esecuzione con o senza cauzione. »

A quest'articolo l'ufficio centrale avrebbe proposto un lieve emendamento in questi termini.

• Il ricorso contro le provvidenze dei consoli e dei tribunali consolari per gli atti contemplati in questa sesione, e l'appello dalle medesime, quando sono ammessibili a tenore delle leggi dello Stato, sono portati avanti la Corte di Genova. Se ne farà, ecc. » come nel progetto.

mament, relatore. Si è solo sostituita la purola sesione a quella di capo: ma il resto è tutto d'accordo.

PREMIDENTE. Allora lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 145 sorga.

(È approvato.)

- « Sezione 5ª Disposizioni comuni alle sesioni precedenti. — Art. 146. Le leggi dello Stato sulla procedura civile e criminale saranno osservate dai consoli e dai tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altrimenti statuito dai trattati, dalle consuetudini e dalla presente legge.
- « Qualora vi sia impossibilità di osservare le forme prescritte dalle leggi nostre ne sarà fatta menzione nei singoli atti. »

L'ufficio centrale ha proposto di togliere le parole sulla procedura civile e criminale, lasciando le parole generiche di leggi dello Stato.

DE FORESTA, ministro di grasia e giustizia. Credo che non vi poteva essere inconveniente alcuno lasciando queste parole sulla procedura civile e criminale, perchè era ben inteso che si sarebbero anche osservate le altre leggi; tuttavia se si crede che ciò poesa essere oggetto di dubbio, il Ministero non dissente alla soppressione loro.

PREMEDENTE. Metto ai voti l'articolo così emendato. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Art. 147. Non saranno però ammesse altre nullità di forma fuorche quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto delle istanze, sul luogo e sul termine per compurire, ovvero che costituiscono l'essenza dell'atto. >

(È approvato.)

« Art. 148. Per le sentenze e decreti pronunciati in virtù delle disposizioni dei tre capi precedenti avrà luogo il ricorso in Cassazione a termini delle leggi dello Stato, salvo il disposto dell'articolo 117. »

mament, relatore. Anche qui occorre un lievissimo emendamento, quello cioè di sostituire alle parole dei tre capi precedenti quelle delle tre sessioni precedenti.

PRESIDENTS. Il Senato ha intesa l'avvertenza, quindi io non ho che a mettere ni voti l'articolo 148.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

- « Art. 149. I tribunali dello Stato possono indirizzare rogatorie ai consoli ed ai tribunali consolari, e viceversa possono questi rivolgersi ai tribunali stessi per l'esecuzione dei propri giudicati e provvedimenti.
- « I consoli sono pure autorizzati ad eseguire le commissioni rogatorie che vengono loro indirizzate da tribunali stranieri al fine di procedere a visite, perizie ed esami di testimoni ed a ricevere dichiarazioni di nazionali sardi, stubiliti o di passaggio nel distretto del Consolato. »

* (È approvato.)

- e Titolo III. Dei diritti di cancelleria ed altri dovuti per gli atti a farsi nei Consolati. Art. 150. I diritti da pagarsi ai Consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
 - « Ogni altra riscossione è vietata. »

(È approvato.)

- Art. 151. Tali diritti si dividono in due classi, secondo la residenza dei consoli:
- « Quelli di prima classe sono dovuti nei porti fuori d'Europa, in quelli del mare Nero, del Danubio e del mare d'Azoff:
- « I diritti di seconda classe sono dovuti in tutti gli altri Consolati. »

(È approvato.)

- « Art. 152. I consoli spediscono gratuitamente:
- 1º Tutti gli atti e le copie dei medesimi per servizio dello Stato;
- 2º Quelli richiesti da autorità estere là dove esista eguale trattumento a favore dei nazionali;
- Sº Quelli di cui abbisognino gli iscritti al servizio militare di terra e di mare per tutto ciò che è relativo al servizio medesimo;
 - 4 4º Quelli necessari a nazionali indigenti;
- « 5º Quegli altri per cui l'obbligo della spedizione gratuita venga stabilito da regolamento. »

(E approvato.)

Art. 153. In tutti i casi in cui si fa luogo a riscossioni di tassa, ovvero quando vengono rilasciati atti gratuiti, i consoli indicheranno sugli atti atessi e annoteranno in apposito registro l'ammontare della tassa riscossa, ovvero il motivo della spedizione gratuita.

(E approvato.)

 Art. 154. Una copia degli articoli del presente titolo e della tarifia starà permanentemente affissa in ogni uffizio consolare.

(È approvato.).

- · « Disposizioni generali e transitorie. Art. 155. Gli atti fatti e le sentenze pronunciate nel regno non potranno essere ammessi ed eseguiti negli uffici consolari se non sono stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri.
- « Similmente gli atti e le sentenze consolari non possono venire ammessi dalle autorità del regno se prima

SESSIONE 1857-58 - SENATO DEL REGEO

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857-58

non sono stati legalizzati dal Ministero degli affari

(E approvato.).

• Art. 156. Le disposicioni della presente legge riguardanti i nazionali sono pure applicabili ai protetti sardi nel limite dei trattati o conformemente alle consuetudini. »

(È approvato.) ,

- Art. 157. Coll'attuazione di questa legge cesserà ogni uffizio, stipendio ed assegno non contemplato nelle unito tabelle A e B.
- « Cesserà pure, non ostante qualunque consuetudine in contrario, l'esazione di qualsiasi tassa relativa al servizio consolare, la quale non sia portata rell'anne-sa tariffa.
- 4 Ogni uffiziale consolare conserverà tuttavia quel titolo superiore onde già si trovasse investito. >

(E approvato.)

« Art. 158. Intanto, e finchè dureranno in carica gli attuali titolari saranno conservate come maggiori assegnamenti le allocazioni sotto qualunque denominazione di cui godono alcuni uffiziali consolari di seconda categoria. »

(È approvato.)

- Art 159. Gli ufficiali consolari che saranno compresi nella nuova pianta continueranno a percepire gli attuali loro stipendi, quand'anche vengano chiamati ad impieghi cui vada unito uno stipendio od assegnamento maggiore.
- « Potranno soltanto conseguire il maggior soldo assegnato ai posti che essi occuperanno, allorquando si potra farneli godere senza eccedere la spesa complessiva portata dalla nuova pianta, tenuto anche conto del disposto nell'articolo precedente e degli stipendi temporaneamente conservati a favore degli uffiziali che dovessero rimanere fuori pianta. »

(È approvato.)

Art. 163. Nel Levante e fuori d'Europa, quando sia richiesta dal voto di nazionali, e quando il Governo la ravvisi conveniente, potrà essere stabilita presso i Consolati una rappresentanza della colonia da rinnovarsi per mezzo di elezione, dietro le norme di speciali regolamenti da approvarsi con decreti ministeriali.

(E approvato.)

Art. 161. La presente legge entrerà in vigore a partire dal 1º gennaio 1859, e dallo stesso tempo s'intenderà abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, come pure ogni contrario uso o consuetudine. >

A questo articolo l'ufficio centrale propone di aggiungere in fine dell'articolo le parole che fosse in vigore nello Stato.

mament, relatore. È sembrato all'ufficio centrale che le parole apposte in fine dell'articolo 160 (ora 161), esprimenti la deroga di qualunque contrario uso o consuetudine, rendano un senso incongruo ritenute nella loro generalità, dappoiche in tutto il testo della legge ai è più e più volte espresso il principio che le disposi-

Lioni della medesima sono subordinate agli usi e consuetudini.

Quindi se vuolsi mantenere questa parte della disposizione, sarebbe necessario, per torro ogni apparenza di controsenso, limitarne il concetto, in quanto cioè siano contrari alle leggi dello Stato. Poichè bisogna distinguere nei consoli i rapporti internazionali e quelli che hanno collo Stato, i quali sono unicamento regolati dalle leggi del medesimo.

Se però debbo dire schiettamente il mio avviso, nel quale credo di avere consenzienti i miei onorovolissimi colleghi, sarei in vece per proporre la soppressione di quelle parole como inutili.

Diffatti, se è vero che non abbiano quelle altro scopo che di far cessare l'esazione di alcuni diritti abusivi in certi Consolati, specialmente di Costantinopoli, basterebbero allo scopo gli articoli 149 e 150, ove è stabilito che non possano riscuotersi altri diritti che quelli che sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

esteri e dell'interno. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale crede essere inutile lo stabilire, nell'ultimo articolo della legge, l'abrogazione di ogni altra disposizione...

CERRARIO. No, no! Degli usi o consuctudini.

eavoum, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno... come pure di ogni altro uso o consuetudine.

Mi pare che se è necessario, come osservava l'onorevole interruttore, senatore Cibrario, di mantenere che si intenda abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, a fortiori è necessario lo stabilire l'abrogazione degli altri usi o consuetudini contrari alla presente legge.

Non s'intende certamente con questo di abrogare gli usi o le consuctudini dei paesi dove sono stabiliti i consoli, e i quali, in certo modo, modificano e spiegano la legislazione del paese dove è il console; s'intende solo degli usi o delle consuctudini abusive che possano per avventura essersi introdotte nei Consolati.

Io credo, o signori, che questa disposizione potrebbe per avventura riconoscersi inutile per le persone use ad interpretare le leggi, ma non già per gli impiegati subalterni dei Consolati, e per gli nomini di mare. È mio avviso che sia necessario di conservare in modo chiaro ed esplicito l'abolizione di ogni uso o consuetudine invalso negli uffici consolari.

In questo momento non mi viene in mente nessuno di questi abusi; ma suppongasi, per esempio, che in un Consolato qualunque del Levante sia invalso l'uso di pagare una mancia ad un dragomanno, o agli impiegati subalterni; è necessario che sia stabilito in modo chiaro e preciso l'abolizione di quest'abuso.

Obbiettava l'onorevole Mameli: ma ciò risulta già dull'articolo 149 della presente legge. Io non lo nego; non nego che so uno ricusasse a pagare le mancie ad un impiegato locale, quest'impiegato non potrebbe costrin-

gere il nazionale a pagarla; ma io credo che sia necessario fare scomparire ogni dubbiezza.

Io proporrei, per conciliare la cosa, che si dicesse: « la presente logge entrera in vigore » (e qui mi riservo di sottoporre al Senato una modificazione) « a partire dal... e dallo stesso tempo s'intendera abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, come pure ogni contraria consuetudine che fosse invalsa negli uffici consolari. »

MAMELE, relatore. Io ho presente il testo del Ministero dove non si parlava affatto di deroga di usi e consuctudini contrarie.

Se porò il signor ministro crede che può esservi qualche utilità nel conservare l'articolo 161 con quell'aggiunta, l'ufficio centrale vi acconsente di buon grado.

cavous, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Posto che ho la parola, io propongo una lieve modificazione a quest'articolo 161, la quale certo non avrei proposta, se la legge avesse dovuto essere approvata qual venne dalla Camera elettiva votata.

Fu stabilito dalla Camera che la legge dovrebbe andare in vigore al primo gennaio 1859; il Ministero aveva aderito a questa proposta; anzi credo fosse il Ministero stesso che, spinto dal vivissimo desiderio di vedere attivata questa riforma, avesse indicata l'epoca del primo gennaio.

Tuttavolta, considerate in seguito le cose che debbonai fare prima che questa legge possa andare in vigore; considerata pure la distanza che bisogna che la legge ed i regolamenti percorrano per giungere a tempo utile nei luoghi ove le disposizioni della legge dovranno essere applicato, il Ministero crede più opportuno di rimandare di tre mesì l'applicazione della medesima, stabilendo che entrerà in vigore al primo aprile 1859. Con questa mora di tre mesì il Ministero si lusinga che questa disposizione sarà rigorosamente applicata anche nei Consolati i più lontani, come, a cagion d'esempio, l'Australia e la California.

MAMELE, relatore. L'ufficio centrale acconsente di buon grado.

PREMIDENTE. Dunque l'articolo 161 rimarrebbe in questi termini :

« La presente legge entrerà in vigore a partire dal 1º aprile 1859, e dallo stesso tempo s'intenderà abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, come pure ogni contraria consustudine che fosse invalsa negli uffizi consolari. »

Lo metto ai voti. Chi lo approva si alzi.

· (È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: MAGGIORI SPENE SUL BI-LANCIO DEL 1856; CENSIONE ALLO STATO DELLA PERROYIA A CAVALLI DI SAMPIEBBARENA.

mena, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro dei lavori
pubblici.

mona, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare, a nome del ministro delle finanze, due progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, l'uno per l'autorizzazione di maggiori spese d'ordine ed obbligatorie in eccedenza al bilaucio del 1856 (Vedi vol. Documenti, pagine 486 e 497); l'altro per la cessione allo Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena. (Vedi vol. Documenti, pagine 890 e 905).

Pregherei il Senato di dichiarare d'urgenza questo secondo progetto perchè la strada è già terminata da due mesi e più, ed è interesse non solo del municipio e dell'amministrazione, ma anche del commercio di Genova che vada in esercizio nel più breve termine.

PREMIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione dei due progetti di legge di cui ha annunziato l'oggetto.

Nel tempo atesso provocherei il voto del Senato, ascondo l'istanza fatta dal si nor ministro atesso, di dichiarare d'urgenza il progetto relativo alla cessione allo Stato della ferrovia a cavalli di Sampierdarena.

Chi consente voglia sorgere.

(È dichiarato d'urgenza.)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SEI CONSOLATI.

TREMIDENTE. Si darà lettura della pianta e delle tabelle annesse al progetto, e, secondo il solito, non si verrà ai voti che sul complesso delle medesime, arrestandoci ogniqualvolta sorgesse qualche osservazione.

CHEMARIO, segretario, dà lettura della pianta e della tabella A annessa al progetto. (Vedi vol. Documenti, pagine 259 e 260.)

PREMIDENTE. Metto ai voti la pianta del personale e la tabella degli assegni locali per gli uffiziali consolari di prima categoria. Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

CIRMARIO, segretario, prosegue la lettura della tariffa dei diritti da pagarsi per gli atti ricevuti dai consoli sino al nº 56, in cui è detto: per ogni vidimazione di passaporti a stranieri. (Vedi vol. Documenti, pagine 261 e 262.)

MAMELE, relatore. Domando la parola. Qui deve farsi quell'aggiunta di cui si è fatto cenno sulla fine della relazione, la quale cade appinto sul nº 56 della tariffa, cioè cfio « la tassa per la vidimazione dei passaporti stranieri non potrà esigersi più di una volta all'anno. »

PREMIDENTE. Il Senato avrà presento nella votazione quest'aggiunta dell'unicio centrale che non è contrastata.

(Il segretario Cibrario continua la lettura della tariffa.) Metto ai voti la tariffa di cui si è testè data lettura. Chi l'approva sorga.

(E approvata.)

Paccio avvertiti i signori senatori che, essendo stata distribuita la relazione intorno ai progetti di legge per l'approvazione degli spogli generali del Monte di riscatto di Sardegna, se il Senato non ha difficoltà, si

SENATO DEL REGNO - BESSIONE DEL 1857-58

passerà alla discussione e deliberazione sui medesimi, immediatamente dopo il voto di questa legge.

Prego quindi i signori senatori, siccome siamo in numero che non oltrepassa di gran lunga quello voluto dalla legge, di non allontanarsi dal Senato.

Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento dello squittinio: Voti favorevoli . . . , . . . 49 Voti contrari 1 (Il Senato adotta.)

APPROVATIONE DI TRE PROCETTI DI LEGGE RE-LATIVI ALL'APPROVASIONE DEGLE SPOGLE GE-MERALI DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA, PER GLE EMERCISE 1850, 1851, 1852. (Vedi vol. Documenti, pagine 822 e 337.)

PRENIDENTE. Do ora lettura del progetto di legge riguardante l'approvazione dello spoglio generale del Monte di riscatto per l'esercizio 1850:

- Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento cinquanta ed i residui attivi e passivi degli anni milie ottocento quarantanove e retro del Monte di riscutto in Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme:
- Le rendite accertate del mille ottocento cinquanta in lire cento sessantanove mila quattrocento sessantasei, centesimi ventisei L. 169,466 26
- s Le spese parimente accertate del mille ottocento cinquanta in lire duccentotre mila cinquecento novantanove, centesimi trentadue.... * 203,599 82

- Epperciò con un disavanzo di . . . la 34,133 06
- « I residui attivi ed accertati del mille ottocento quarantanove e retro in lire centottantaquattro mila cento otto, centesimi novantanove L. 184,108 99
- « I residui passivi per spese ocertate del mille ottocento quarantanove e retro in lice duecento tredici mila cinquecento quarantacinque, cente-

simi-quindici 219,545 15

- Epperciò con un disavanzo 29,486 16 di L. 29,436 16
- « Conseguentemente, il disavanze risultante dalla contabilità del mille ottocento cinquanta e retro è stabilito in lire sessantatrò mila cinquecento sessantanove, centesi:ui ventidue L. 63,569 22

(E approvato.)

Art. 2. Tanto i fondi di cassa quanto le somme restanti ad esigersi, e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1850 saranno riprese nello spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1851 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria del 3 settembre 1852. firmata Pes di San Vittorio, intendente del Monte di riscatto di Sardegna, cioè quanto all'attivo in lire cento ottantasette mila novecento cinquantadue, centesimi novantanove, e rispetto al passivo in lire duecento cinquantun mila cinquecento ventidue, centesimi ventuno. > (È approvato.)

Viene ora il progetto relativo all'approvazione dello spoglio generale del Monte di riscatto di Sardegna per l'esercizio 1851:

- Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento cinquantuno ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento cinquanta e retro del Monte di riscatto in Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme:
- « Le rendite accertate del mille ottorento cinquantuno in lire cento cinquantasei mila ottocento cinquantacinque, centesimi trentotto I. 156,855 38
- « Le spese parimente accertate del mille ottocento cinquantuno in lire cento novantatrè mila ottantasei, centesimi quaranta-
 - « Epperciò con un disavanzo di . . . L.
- · I residui attivi ed accertati del mille ottocento cinquanta e retro in lire cento novantasei mila trecento ventinove, centesimi messantaquattro L. 196,329 64
- I residui passivi per spese accertate del mille ottocento cinquanta e retro in lire duecento quarantanove mila trecento otto, centesimi diciotto . . . > 249,308 18
- « Epperciò con un disavanzo di L. 52,978 54 52,978 54
- « Conseguentemente, il disavanzo risultante dalla contabilità del 1851 e retro è stabilito in lire ottantanove mila duecento-89,209 58 nove, centesimi cinquantotto L.
- (E approvato.) « Art. 2. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigersi e quelle restanti a pagarsi al chindimento dell'esercizio 1851, saranno riprese nello spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1852 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria del 7 dicembre 1852, firmata Pes di San Vittorio, intendente del Monte di riscatto in Sardegna, cioè quanto all'attivo in lire cento novantotto mila trecentosettantasei, centesimi ottantatrè, e rispetto al passivo in lire duecento ottantasette mila cinquecento ottantasei, centesimi quarantuno. » (È approvato.)

Darò lettura del progetto relativo allo spoglio generale del Monte di riscatto di Sardegna per l'esercizio 1862:

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille 🗸 ottocento cinquantadue ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento cinquantuno e retro del Monte di riscatto di Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme :

« Le rendite accertate del mille ottocento cinquanta-
due in lire cento settantasette mila sessantotto, cente-
simi settantuno
« Le spese parimente accertate del mille
ottocento cinquantadue in lire duecento
tredici mila centoventisei, centesimi no-
vantuno
Epperciò con un disavanzo di L. 86,058 20
« I residui attivi ed accertati del mille
ottocento cinquantuno e retro in lire cento
novantasette mila novecento undici, cente-
simi cinque L. 197,911 05
« I residui passivi per apese
accertate del mille ottocento
cinquantuno e retro in lire due-
cento ottantaquattro mila otto-
cento settantanove, centesimi
quarantacinque > 284,879 45
« Epperciò con un disavanzo
di L. 86,968 40 86,968 40
« Conseguentemente, il disavanzo risul-
tante dalla contabilità del 1852 e retro è
stabilito in lire cento ventitre mila venti-
sei, centesimi sessanta L. 123,026 60
(È approvato.)

« Art. 2. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigerei e quelle restanti a pagarei al chiudimento dell'esercizio 1851, saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dello Stato per l'esercizio 1853 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria del 1º ottobre 1853, firmata Pes di San Vittorio, intendente del Monte di riscatto in Sardegna; cioè quanto all'attivo in lire duecento tredici mila seicento novantuna, centesimi dieci, e rispetto al passivo in lire trecento trentasci mila settecento diciassette, centesini sessants. »

(È approvato.)

Questi tre progetti, secondo il disposto del regolamento, possono essere compresi in una sola votazione, quindi i signori senatori non hanno che un solo voto a dare.

CIBRABIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti								50
Voti favorevoli							49	
Voti contrari .							1	
(Il Senato adotta.)								
Il Senato sarà con ocato	a (loi	ni	cil	io	•		

La seduta è levata alle ore 5.